

APPENDICE

DECISIONI EMANATE NEL CONSIGLIO DI STATO.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI. (1)

§ 1580. **P**rima di riferire la serie delle Decisioni emanate nel Consiglio di Stato (2), io stimo necessario premettere alcune osservazioni, affinchè da una parte si possa comprendere la ragione della scelta e dell'ordine delle materie, le quali si andranno di mano in mano pubblicando; e dall'altra la comune dei lettori possa avere sott'occhio una specie di prospetto classico, onde riferire e collocare ogni Decisione che si pubblicherà sotto le rispettive categorie.

I. Materie portate alla cognizione del Consiglio di Stato.

§ 1581. Le materie, delle quali il Consiglio di Stato prende cognizione dopo la trasmissione che a lui ne viene fatta dal Re (3), sono:

- 1.° I progetti di legge, qualunque siano, nonchè i progetti di regolamenti d'amministrazione pubblica (4).
- 2.° L'interpretazione delle leggi, e lo sviluppamento e l'interpretazione dei regolamenti di pubblica amministrazione (5).
- 3.° Certi atti di amministrazione tutoria ed economica riservati al Re, che verranno specificati qui sotto.
- 4.° Il contenzioso amministrativo (6).
- 5.° Le questioni di competenza fra le Autorità amministrative e giudiziarie (7).

II. Progetti delle leggi e dei regolamenti.

§ 1582. Quanto ai progetti delle leggi e dei regolamenti non fu loro assegnato alcun luogo speciale nel *Giornale di Giurisprudenza*, se

(1) Dal *Giornale di Giurisprudenza* 1811, Tomo I. pag. 11 a 61. (DG)

(2) Vedi l'Annotazione I. in séguito di questo Volume, dove sono riportate queste Decisioni. (DG)

(3) Terzo Statuto costituzionale, art. 25. 29.

(4) Terzo Statuto costituzionale, art. 25.

(5) Terzo Statuto costituzionale, art. 25. 54.

(6) Terzo Statuto costituzionale, art. 29. 51.

(7) Terzo Statuto costituzionale, art. 29. § 2.

non per quella parte che riguarda i *motivi*, i quali per avventura piacesse al Governo di pubblicare, onde agevolarne la più retta intelligenza, e quindi la più esatta applicazione nei giudizj, e la più fedele esecuzione nella pratica. Sotto questo aspetto essi divengono una fonte di Giurisprudenza universale (1), la quale consiste nell'arte di determinare nei casi occorrenti ciò ch'è di ragione dietro i dettumi delle leggi vigenti nello Stato. Per questa ragione allorchè accadesse di riferire tali *motivi* nel *Giornale di Giurisprudenza*, essi prenderanno il loro posto prima d'ogni altra materia.

III. Dell'interpretazione e dichiarazione delle leggi e dei regolamenti.

§ 1583. L'interpretazione delle leggi, e le spiegazioni, gli sviluppi o le interpretazioni dei regolamenti, che le Costituzioni e le leggi riservano al Re, e ch'egli discute e pronuncia nel suo Consiglio di Stato, sono propriamente un richiamo all'Autorità legislativa, ed un atto d'ordine legislativo.

Essa quindi non può appartenere ch' al Re (2). I decreti ch'egli pronuncia, ed i pareri interpretativi del Consiglio di Stato ch'egli approva, hanno forza ed autorità di leggi (3). Ogni magistratura pertanto

(1) *Les motifs d'une loi sont sans doute son meilleur commentaire.* Merlin, Plaidoyer du 29 Pluviose, an. XIII. *Répertoire, V. Divorce, § X. pag. 750.*

(2) *L'interprétation de la loi n'appartient ni à la Cour de Cassation, ni aux autres Tribunaux. Ce droit ne peut appartenir qu'à l'Autorité qui a l'initiative de la loi, et qui, chargée de la rédaction et proposition, connaît parfaitement l'esprit dans lequel toute loi est conçue. L'interprétation doit donc être donnée aujourd'hui par le Chef suprême de l'État, par sa Majesté séant en son Conseil.* Motifs de la Loi 16 Septembre 1807.

(3) *Les avis interprétatifs du Conseil, comme ses autres actes, n'ont de force que lorsqu'ils sont approuvés par l'Empereur, (Règlement du 5 Nivose, an. VIII. art. 11.)*

Ces actes ont la même autorité que la loi, et tous les Corps et fonctionnaires administratifs sont tenus de s'y conformer. La Cour de Cassation annéantit les arrêts qui y contreviennent. Locré, Du Conseil d'État,

Liv. II. Chap. III. Sect. I. § 3. — Udiamo il sig. Merlin nelle sue Conclusioni, date il 29 Piovoso, anno XIII., in una Causa di divorzio. — *On vous a dit d'abord que cette décision (cioè un Parere del Consiglio di Stato dell'11 Pratile, anno XII.) n'est pas une loi, et l'on en a conclu qu'elle n'est pas obligatoire pour les Tribunaux. Non sans doute, l'avis du Conseil d'État n'est par lui-même, suivant l'expression des défenseurs, qu'une consultation solennelle. Mais inférer de là qu'il ne soit pas obligatoire pour les Tribunaux, c'est une grande erreur. Le Chef de l'Empire l'a approuvé, et en l'approuvant il se l'est rendu propre; il l'a érigé en acte du Gouvernement; il l'a converti en Décret Impérial. Or voulons nous savoir quelle est sur les Tribunaux l'autorité des Actes du Gouvernement, des Décrets Impériaux? Rapportons-nous à un arrêt de la Cour rendu le premier Floréal, an. X. . . . Nous n'ajouterons rien, messieurs, à un arrêt aussi positif: il prouve démonstrativement que par l'approbation de l'Empereur l'avis du Con-*

si giudiziaria che amministrativa commette un eccesso di potere, anzi si fa rea di usurpazione del potere sovrano arrogandosi questa facoltà. Il Codice Napoleone all'art. 5., ed il nuovo Codice penale negli art. 127. e 130., con sanzione speciale hanno provveduto su questo punto.

Le leggi, i regolamenti e i decreti governativi anteriori al terzo Statuto costituzionale e al Codice Napoleone, i quali vietano l'interpretazione del senso generale delle leggi, o della loro applicabilità, e ne riserbano l'ufficio all'Autorità suprema dello Stato, non possono avere in vista che questa specie d'interpretazione (la quale giustamente fu denominata *legislativa* o *regolamentare*). Essa è sempre una e sempre la stessa, sia che versi sopra una legge, sia che versi sopra un regolamento generale equivalente ad una legge; essa esprime sempre in nome del Re il senso che si deve attribuire alla data legge o al dato regolamento; essa ha sempre forza di legge, ed obbliga tutte le Autorità dello Stato ad attenersi alla spiegazione o interpretazione emanata.

Ora domando se esista un'altra specie d'interpretazione e dichiarazione esclusivamente riservata al Re, la quale possa avere una diversa forza ed autorità, e la quale sia diretta da principj diversi. Tutti gli scrittori che parlarono di pareri interpretativi del Consiglio di Stato non fecero mai altra distinzione, che quella dell'interpretazione legislativa o regolamentare, e dell'interpretazione dottrinale, affidata ed anzi imposta ai giudici come parte integrante del giudicato, e precisamente dell'applicazione della legge ch'essi debbono fare nei loro giudizi (1).

Ma perchè il Sovrano esercita l'interpretazione legislativa o regolamentare, ne viene forse che i regolamenti antecedenti al terzo Statuto costituzionale, o le Costituzioni e le leggi successive, le quali riservano al Sovrano stesso la interpretazione d'una legge o di un regolamento, abbiano ordinato che per solo motivo di *dubio* eccitato dalle parti litiganti, o caduto in mente del giudice o del ministero pubblico, abbiano voluto *ipso jure* ed illimitatamente *prohibere* al giudice la interpretazione giudiziaria, e quindi sospendere il corso di una Causa di loro giurisdizione, per invocare sempre la interpretazione suprema? Si potrà mai presumere, specialmente dopo gli Statuti costituzionali, e l'attivazione del Codice Napoleone, ch'esista un titolo vago d'*incompetenza*

seil d'Etat du 11 Prairial a acquis dans les Tribunaux LA MEME AUTORITÉ Q'UNE LOI PRESENT DITE. Répertoire, V. Divorce, Section IV. § X. pag. 752-753.

(1) Si veggano fra gli altri autori Loaré, e Merlin Répertoire, alla voce Interpretation.

incidentale, fondato su'l mero dubbio eccitato su'l senso o l'applicabilità d'una legge o di un regolamento? Potranno dunque per questo titolo i giudici, o dovranno in una Causa pendente avanti di loro, e che d'altronde è di loro competenza, esimersi dal giudicare? Questo non è il luogo opportuno per esaminare e sciogliere tali questioni, alle quali per altro con la combinazione delle Costituzioni (1), del Regolamento organico della giustizia civile e punitiva (art. 88.), co'l Codice Napoleone (art. 5.), e con l'autorità della Giurisprudenza (2) e della pratica del Consiglio di Stato dell'Impero (3) si potrebbe rispondere definitivamente (4). Invece, al proposito di questa introduzione, e della scelta e dell'ordine di quest'Opera periodica, io avverto che i Decreti interpretativi, o i pareri co' i quali si sviluppano, rischiarano o interpretano le leggi, hanno un primario diritto in questa Collezione (5).

IV. Atti di amministrazione tutoria ed economica.

§ 1584. Gli atti di amministrazione indicati sotto il terzo numero (§ 1581.) sono primariamente specificati dall'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Questi sono:

- 1.° « Le domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine su i fiumi e canali navigabili. »
- 2.° « Le autorizzazioni da accordarsi, sia ai Comuni, sia agli Spedali ed altri Istituti di pubblica beneficenza, sia agli Stabilimenti di culto, per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permuta, transazioni e sovraimposte locali; » al che si riferiscono i Conti preventivi, detti anche *Budjet*, delle Comuni.
- 3.° « Le proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di giubilazione a favore degli Officiali, dei soldati, e degl'impiegati civili. »
- 4.° « Le autorizzazioni per tradurre in giudizio gli agenti immediati dell'Amministrazione pubblica. »

(1) Terzo Statuto costituzionale, art. 29.54.

(2) Merlin, Répertoire, V. Référé au Législateur, e la Decisione della Corte di Cassazione ivi citata, Tomo X. pag. 695.

(3) Code administratif de Fleurigeon, V. Conflit d'attribution, Tomo I. pag. 259 e seguenti.

(4) Co'l nome di *Regolamenti d'amministrazione* io intendo dinotare i *generali*, i

quali formano legge. Quelli che sono puramente *locali*, e competono alle Autorità amministrative, non sono atti di legislazione, ma di magistratura. Quanto a questi si può muovere questione se i giudici civili siano o no competenti per interpretarli.

(5) Cioè nel *Giornale di Giurisprudenza*. Vedi l'Avvertimento a pag. 1419; e l'Annotazione XIII. in fine di questo Volume.

Gli atti ora riferiti non formano direttamente materia del *Giornale di Giurisprudenza*. Bensì vi possono entrare indirettamente; e ciò quando essi formano una condizione indispensabile onde rendere valido o invalido, competente o incompetente un altro atto, o una procedura, sia giudiziaria, sia amministrativa.

V. Del contenzioso amministrativo.

§ 1585. Il contenzioso amministrativo viene annunziato nel terzo Statuto costituzionale, art. 29. § I., con le seguenti parole: *Di tutti gli affari contenziosi*. Questi affari però si distinguono dalle « collisioni » di giurisdizione per cause di rivendicazione d'affari... che non sono della competenza dei Tribunali ordinarij, » di cui parla nel § II. È noto che sotto il nome di *affari contenziosi* si comprendono le questioni puramente amministrative, le quali vengono in ultima Istanza portate e decise in ordine e in merito dal Re, sentito il Consiglio di Stato (1). Ecco perchè questo ramo fu intitolato il *contenzioso amministrativo* o *dell'amministrazione*.

Tanto le materie su le quali pronunziano i Consigli di Prefettura, quanto le materie su le quali cadono le decisioni od ordinazioni delle direzioni amministrative o dei Ministri (2) allorchè in grado di appello vengono portate al Re, e per ordine di lui discusse nel Consiglio di Stato, per essere, e quanto all'ordine e quanto al merito, decise in ultima Istanza col reale Decreto, cadono sotto la sfera del *contenzioso amministrativo*. A queste si aggiungono le Cause su le *prede* marittime, le quali assoggettate prima ad una Commissione provvisoria (3),

(1) *Il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration*. Sirey, *Du Conseil d'Etat*, Liv. II, pag. 102.

(2) Prima della Costituzione dell'an. VIII. i Ministri univano in Francia la gestione amministrativa con l'esercizio della giustizia pure amministrativa. Ma col Regolamento del 5 Nevoso, anno VIII. Art. 11., fu loro tolto questo esercizio, e fu collocato nel Consiglio di Stato; e dall'altra parte furono creati Tribunali amministrativi di prima Istanza, cioè i Consigli di Prefettura. Oltre a ciò, in sussidio dell'esercizio della giustizia amministrativa, posta nel Consiglio di Stato, fu creata la Commissione del contenzioso (vedi Loaré, *Del Consiglio di Stato*, pag. 169 e seg.). *Les Ministres peuvent-ils annuler par*

des décisions particulières, chacun dans son Département, des actes des administrations inférieures, lorsqu'ils sont contraires aux actes du Gouvernement? Ils le pouvaient sous la Constitution de l'an III., qui (article 193.) les y autorisait expressément. Mais alors il n'y avait pas de Conseil d'Etat lequel sous les Constitutions actuelles de l'Empire paraît seul investi du pouvoir d'annuler. C'est ce que nous verrons au Chapitre XI. Jourdain, Code de compétence, Tomo I, pag. 82-83. — Questa disposizione è la conseguenza del principio proclamato da Sua Maestà, che l'amministrare è il fatto di un solo, ed il giudicare è il fatto di molti.

(3) Vedi *Bollettino delle leggi*, 8 Gennaio 1805.

oggi poi ad un Consiglio (1), vengono portate in grado di appello, e definite nel Consiglio di Stato.

Le materie attribuite ai Consigli di Prefettura, e le quali possono per conseguenza in grado di appello formare soggetto del contenzioso amministrativo avanti il Consiglio di Stato, sono le seguenti; cioè:

1.° « Le difficoltà che nascono fra i contribuenti per la esecuzione dei regolamenti censuarj. »

2.° « Le difficoltà che insorgessero fra l'Amministrazione e gli Appaltatori delle pubbliche opere in fatto di esecuzione dei loro contratti. »

3.° « I ricorsi dei particolari, i quali reclamassero contro i danni che loro venissero dagli appaltatori. »

4.° « Le domande e controversie concernenti l'indennità dovuta ai particolari a motivo dei fondi occupati o scavati per la costruzione delle strade, dei canali, e d'altre pubbliche opere. »

5.° « Le domande che sono presentate dai Comuni e dagli Stabilimenti di pubblica beneficenza ed istruzione per essere autorizzati a comparire in giudizio (2). »

Queste ed altre materie simili, espressamente assoggettate dalle leggi e dai regolamenti alla decisione dell'Autorità amministrativa, possono formare oggetto del contenzioso amministrativo avanti il Consiglio di Stato; e però i Decreti reali co' i quali si decidono in suprema ed ultima Istanza, tanto in ordine quanto in merito, le Cause relative, possono essere riferiti in questa Collezione, quando le massime enunziate nei Decreti, o nei Motivi su i quali si appoggiano, possono servire di lume alla Giurisprudenza amministrativa.

QUESTIONI DI COMPETENZA

FRA L'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA.

VI. Esame dell'art. 29. § II. del terzo Statuto costituzionale.

§ 1586. La cognizione delle questioni di competenza fra l'Autorità amministrativa e giudiziaria viene annunziata nel terzo Statuto costituzionale co' i seguenti termini: « Di tutte le collisioni di giurisdizione » per causa di rivendicazione di affari che (inerendo agl'interessi im-

(1) Decreto 1.° Luglio 1811, art. 4. — (2) Decreto 8 Giugno 1805, art. 9.

« mediati del Demanio dello Stato, o alle questioni di pubblica amministrazione) non sono della competenza dei Tribunali ordinarij » (1).

Due parti, come ognun vede, ha quest' articolo. La prima riguarda l'oggetto generale dell'attribuzione, cioè la *causa*, il cui esame viene commesso al Consiglio di Stato; e questa è la *collisione* delle giurisdizioni, cioè « tutti i conflitti di giurisdizione per causa di rivendicazione di affari che non sono della competenza dei Tribunali ordinarij » (2).

La seconda parte riguarda le *materie* su le quali può cadere il conflitto, e che possono quindi costituire un motivo legale di ricorso all'Autorità superiore, e quindi dare occasione di regolare la competenza. Queste in una maniera generalissima si riducono a due capi; cioè: 1.º affari che concernono gl'interessi immediati del Demanio dello Stato; 2.º affari di ragione amministrativa.

Premessa questa distinzione, egli è necessario prima di tutto ben fissare il *sensu* ed i *rapporti essenziali* dell'una e dell'altra parte di quest'articolo, onde leggere con frutto, ordinare convenientemente le materie, ed assegnare ad ogni Decisione il suo vero valore.

Nella prima parte si parla di *conflitto di giurisdizione*, e di *rivendicazione d'affari*. Qui si presentano due questioni:

1.º Fra quali *Autorità* verte il conflitto di cui si parla in questo articolo?

2.º Quali sono le *circostanze* che si debbono verificare, affinché per diritto divenga oggetto di esame e di decisione nel Consiglio di Stato?

Quanto al primo punto è troppo manifesto che qui si contempla il conflitto e la rivendicazione del giudizio fra le Autorità amministrative e giudiziarie, e non si parla di conflitto fra due Autorità amministrative fra loro, o fra due Autorità giudiziarie fra loro (3). Quanto alle prime, non conosco alcuna legge positiva che deferisca all'esame del Consiglio di Stato questa specie di conflitti. In essi la superiore Autorità provvede giusta le circostanze.

(1) Terzo Statuto costituzionale, art. 29. § II.

(2) Questo senso è precisamente determinato dal testo francese posto a fronte: *De tous les conflits de jurisdiction pour cause de revendication d'affaires.... ne sont pas de la compétence des Tribunaux ordinaires.*

(3) Quelli che amano di esprimere le cose

con precisione, indicano questi conflitti con nomi propri. Allorché il conflitto verte fra un'Autorità amministrativa e una giudiziaria, lo denominano CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE; allorché il conflitto verte fra le Autorità giudiziarie fra loro, lo denominano CONFLITTO DI GIURISDIZIONE. Noi ei atterremo a questa nomenclatura.

Quanto ai conflitti che possono insorgere fra le Autorità giudiziarie, furono destinate in certi casi le Corti di prima Istanza, di Appello, e finalmente la Corte di Cassazione, la quale è eminentemente il Tribunale regolatore e conservatore delle rispettive competenze giudiziarie (1).

In generale poi, e per una specie di antonomasia, quando si parla di *conflitto* di attribuzioni o di giurisdizione come di oggetto assoggettato all'esame del Consiglio di Stato, altro non s'intende che il conflitto fra le Autorità amministrative e giudiziarie (2). Passiamo alla seconda questione.

Quali sono le circostanze che si debbono verificare, affinché il conflitto di competenza fra l'Autorità amministrativa e giudiziaria divenga di diritto (o sia per legge di ordine) oggetto di esame e di decisione nel Consiglio di Stato?

La soluzione di tale questione è indicata a bastanza dal testo stesso dell'articolo. Ivi s'indica un *conflitto* esistente sopra un affare, ed una *rivendicazione* di giurisdizione o sia di giudizio su l'affare medesimo. Si suppone dunque in primo luogo una *contestazione* nata fra un'Autorità amministrativa e giudiziaria su la competenza, o sia su l'autorità di giudicare o di conoscere di quel dato affare. La parola *conflitto*: lo indica a bastanza (3).

Si suppone altresì che l'una delle due Autorità siasi impossessata del giudizio, o sia abbia assoggettato alla propria cognizione l'affare stesso; e che però l'oggetto, per cui si fa il conflitto, sia il richiamo dell'affare avanti l'Autorità che se ne trova spogliata: talchè per una simiglianza alle contestazioni civili si potrebbe dire che l'attore è l'Autorità spogliata, e il reo convenuto è l'Autorità che si è arrogata la cognizione dell'affare medesimo.

(1) Regolamento organico della giustizia civile e punitiva, del 15 Giugno 1806, articoli 103-104. Costituzione di Lione, art. 96. du 7 Octobre 1790, art. 3.; Loi du 21 Fructidor, an. III. art. 27).

(2) CONFLIT D'ATTRIBUTIONS. C'est une contestation entre une AUTORITÉ ADMINISTRATIVE et un TRIBUNAL sur le point de savoir si c'est à l'une ou à l'autre qu'appartient la connaissance de l'affaire qu'y a donné lieu.

Ces sortes de contestations ne peuvent être décidées que par le Gouvernement (Loi

Elles sont jugées en son Conseil d'Etat sur le rapport d'un Ministre, et la décision qui y intervient de la part du Conseil est convertie par l'Empereur en décret (V. l'Arrêt du Gouvernement du 5 Nivose, an VIII. art. 11). Merlin, Répertoire, V. Conflit d'attributions, Tom. II. pag. 777.

(3) Vedi la definizione allegata nella Nota antecedente.

Prescindendo adunque dal modo col quale si dee elevare il conflitto, e dall'ordine che si deve tenere nel portarne la cognizione all'Autorità superiore, risulterà sempre che, a termini del prescritto dal terzo Statuto costituzionale, le circostanze che si debbono verificare affinché nel Consiglio di Stato si debba *de jure* prendere cognizione e definire con supremo *giudizio* una questione di competenza fra le Autorità amministrative e giudiziarie sono:

1.° La *pendenza* d'un affare avanti una delle due Autorità giudiziaria od amministrativa.

2.° La *contestazione* nata e sostenuta fra esse a qualc delle due ne appartenga di diritto la cognizione o la disposizione (1).

Tutto ciò per altro non toglie che un punto di competenza non possa essere portato alla cognizione del Re, mediante rapporto d'un Ministro, anche senza conflitto, e in via di dubbio proposto; ma in questo caso il ricorso all'Autorità superiore non è necessario, o sia di diritto, ma unicamente *facoltativo*: d'altronde poi senza conflitto è più tosto un atto su'l quale si consulta la sapienza e l'autorità del Re, onde avere un lume direttivo, di quello che un ricorso litigioso, su'l quale possa egli essere invocato come giudice ad interporre, in forza delle Costituzioni e dei Regolamenti, la sua autorità *regolatrice* delle competenze. In questo caso egli esercita più tosto una funzione direttrice e d'istruzione, che una funzione giudiziaria; e però le determinazioni ch'egli prende nel suo Consiglio di Stato si riferiscono più tosto a determinare una *massima* speciale su la materia delle competenze, di quello che a statuire pe'l conflitto contemplato dal citato articolo del terzo Statuto costituzionale.

(1) Pour qu'il existe un conflit dans une affaire, il ne suffit pas que deux Autorités soient saisies de cette affaire; il faut que ces deux Autorités entendent en conserver la connaissance, malgré la déclinaoire ou la demande en renvoi de l'une ou l'autre des parties: car si sur cette demande en renvoi, l'Autorité saisie consent au renvoi; ou si la partie adverse y consent, l'exercice de cette Autorité cesse naturellement, pour laisser agir seule l'Autorité reconnue, ou présumée, la seule compétente. Dans l'un ou l'autre de ce deux cas, il n'est pas nécessaire de faire juger la compétence par l'Empereur. Flenrigeon, Code administratif, Tom. I, pag. 261.

Il (le Conseil d'Etat) prononce... sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'Administration et les Tribunaux (art. 4. du Règlement 5 Nivose, an VIII). Mais, en tout autre cas que celui d'un conflit entre l'Autorité judiciaire et l'Autorité administrative, le Conseil d'Etat ne peut connaître des jugemens rendus dans les Tribunaux. Il a reconnu son incompetence dans une délibération que je ne trouve pas insérée au Bulletin des lois, mais dont Sirey rapporte la substance dans son Recueil d'Arrêts, n. 3. de l'an XIV, pag. 46 du Supplément.

Jourdain, Code de compétence, Tomo I, pag. 219.

Quest'ufficio, inerente all'Autorità suprema dello Stato, e ch'essa può sempre esercitare, specialmente quando, anche senza ricorso, fosse informata che esiste nelle Autorità subalterne una perplessità o una diversità di massime, viene providamente posto in opera nei primi passi d'un nuovo sistema di governo. Ecco ciò ch'è stato fatto in tutti i casi riferiti in questo primo Fascicolo (1), nei quali non mi è avvenuto d'incontrare il conflitto contemplato nel terzo Statuto costituzionale, ma solamente dei ricorsi, co' i quali il Ministero pubblico consulta la superiore Autorità su'l dubbio insorto, se la Causa fosse di competenza giudiziaria, ovvero amministrativa.

VII. Continuazione dell'esame dell'art. 29. § II. del terzo Statuto costituzionale.

§ 1587. Resta ora a spiegare la seconda parte dell'articolo sopraccitato, cioè quali sieno le *materie* su cui possono cadere le contestazioni della competenza. Fu detto che sono gli affari che concernono gl'interessi immediati del *Demanio dello Stato*, e gli affari di *ragione amministrativa*.

Quanto agli affari concernenti gl'interessi immediati del Demanio dello Stato è da osservarsi che sotto questa locuzione non si abbracciano nè tutti nè in tutta la loro estensione; ma unicamente si contemplano gli *affari contenziosi fra il Demanio ed i particolari*, come spiega l'art. 34. (2), ed in quella parte nella quale essi possono formare materia del contenzioso amministrativo, o sia essere di *competenza amministrativa*.

Che gli affari concernenti il Demanio siano gli affari contenziosi fra lui e i privati, non occorre provarlo; imperocchè dove non è mescolato l'interesse dei privati non si può supporre che i Tribunali civili abbiano occasione di armare veruna pretesa di giurisdizione: d'altronde poi l'art. 34., che versa su la materia del contenzioso commesso al Consiglio degli Uditori, ai quali si riferisce l'art. 29., troppo manifestamente indica che gli affari demaniali, contemplati nello stesso art. 29., sono propriamente gli *affari contenziosi fra il Demanio e i particolari*, indicati nell'art. 34.

(1) Vedi l'Annotazione I. in séguito di » ed i particolari, e le appellazioni dalle Decisioni dei Consigli di Prefettura, sono anche Decisioni alle quali qui si allude. (DG) » connotati sopra una tabella, ec.

(2) « Gli affari contenziosi fra il Demanio »

Rimane dunque a vedere se tutti gli affari che possono venire in contestazione fra il Demanio ed i particolari siano di competenza amministrativa, o sia se tutte le contestazioni concernenti l'interesse immediato del Demanio dello Stato fra l'amministrazione ed i particolari siano state fatte di competenza amministrativa, e perciò la loro cognizione sia inibita ai Tribunali ordinarj, e trasferita alla sola Autorità amministrativa.

VIII. Principj e regole fondamentali su le attribuzioni e giurisdizioni.

§ 1588. Prima di rispondere categoricamente a tale questione è necessario richiamare alcuni principj indubitati.

Ogni attribuzione o giurisdizione non può essere stabilita che dalla legge. Essa le fissa in via particolare, o in via generale.

La legge le fissa in via particolare allorchè specifica gli oggetti o gli affari su i quali una data magistratura deve esercitare le sue funzioni amministrative o giudiziarie.

La legge le fissa in via generale allorchè o abbraccia sotto una sola attribuzione o competenza una moltitudine di varj oggetti o affari, o stabilisce una regola o un principio generale, con la scorta del quale si può determinare che il tale o tal altro affare appartiene ad una più che ad un'altra Autorità.

Allorchè la legge ordina in una maniera speciale una determinata funzione o incumbenza, e l'attribuisce ad una più che ad un'altra magistratura o funzionario, o ad una data gerarchia più tosto che ad un'altra, la questione diretta della competenza si trova prevenuta, o almeno non può accadere che di rado. Ciò che più sovente può dare occasione a controversie è d'ordinario la questione: non se il tale o il tal altro affare sia in sè stesso di competenza dell'una più tosto che dell'altra Autorità; ma bensì se per *connessione* di causa (1) la cognizione dell'uno più che dell'altro oggetto sia principale o subalterna, e quale dei due oggetti debba essere trattato prima dell'altro, e quindi sospendere l'esercizio

(1) Qui si accenna tanto quella *connessione* che nel Diritto romano veniva denominata *continentia causae*, e che nel Diritto francese si chiama *connexité*, la quale viene definita *le rapport et la liaison qui se trouvent entre plusieurs affaires qui demandent à être décidées par un seul et même jugement*

(Merlin, *Répertoire*, voce *Connexité*); quanto quella *connessione* che può avere il giudizio di merito con un atto anche d'ordine di competenza d'una delle due Autorità, come per esempio con l'autorizzazione a stare in giudizio di una Comune o della Nazione, od altro simile.

della giurisdizione di una delle due Autorità incaricata dalla legge a definire la Causa o l'affare pendente.

Quando la legge fissa le attribuzioni in una maniera solamente generale nei modi testè ricordati, non si può d'ordinario decidere la questione che in vista del motivo regolatore, o sia del principio generale, in forza del quale la legge stabilì la distinzione delle rispettive competenze.

IX. Principio direttivo per fissare la competenza rispettiva civile o amministrativa nei casi non compresi da leggi speciali.

§ 1589. In conseguenza di queste nozioni generali passiamo alla questione sovra proposta, riguardante la disposizione del citato art. 29. § II. del terzo Statuto costituzionale. Si domanda se tutte le contestazioni, concernenti l'interesse immediato del Demanio dello Stato, fra l'amministrazione e i privati, siano di *competenza amministrativa*.

Havvi un principio generale più volte canonizzato da Decreti governativi, e proclamato da una folla di Decisioni tanto amministrative che giudiziarie, il quale prepara la risposta a tale questione. Questo principio è il seguente: = La cognizione di un affare contenzioso fra i privati e l'amministrazione appartiene all'Autorità amministrativa tutte le volte che la contestazione cade sopra obbligazioni o diritti (di loro natura regolati da leggi civili), i quali nascono dal fatto dell'amministrazione pubblica, o sia da un atto amministrativo (1). =

In una decisione pertanto su la competenza *ratione materiae* fra i Tribunali e le Autorità amministrative (quando manchi una legge speciale che fissi l'attribuzione per il caso di cui si tratta (2)), la prima ispezione consisterà nel vedere se nel dato affare, che presenta d'altronde un merito civile, intervenga o no un atto amministrativo.

Sotto il nome di *atto amministrativo* si comprende = una determinazione, una decisione dell'Autorità amministrativa, o un'operazione, un fatto di un amministratore relativo alle sue funzioni (3). =

(1) *Une affaire est du contentieux de l'administration toutes les fois que l'opposition d'intérêts porte sur une obligation ou sur un droit de nature à être régi par les lois civiles, et qui naît du fait de l'administration publique.* Loaré, *Du Conseil d'Etat*, pag. 190.

(2) *Je prie d'observer que cette règle ne s'applique qu'aux affaires dont les régle-*

ments et les lois n'ont pas formellement déterminé le caractère, et non à celles que par des considérations d'un ordre supérieur, ils ont eux-mêmes placées dans le contentieux de l'administration. Loaré, *Du Conseil d'Etat*, pag. 190.

(3) *ACTE ADMINISTRATIF. C'est ou un arrêté, une décision de l'Autorité administrative, ou une action, un fait de l'administra-*

Il principio ora allegato è propriamente l'emanazione di un'altra regola generale, o, a dir meglio, d'una disposizione generale delle Costituzioni e delle leggi, le quali vietano alle Autorità amministrativa e giudiziaria di mescolarsi negli affari l'una dell'altra, di turbarsi a vicenda nell'esercizio delle rispettive funzioni (1); e questa ordinazione, munita anche di sanzione penale (2), altro non è che l'immediata conseguenza della *distinzione* e dell'*indipendenza* scambievolmente dell'ordine giudiziario ed amministrativo, stabilita e mantenuta dalle Costituzioni stesse e dalle leggi.

Ripigliamo ora il principio. Il conoscere d'una *determinazione* o d'una *decisione* dell'Autorità amministrativa, di una *operazione* o di un *fatto* di un amministratore, relativo alle sue funzioni, spetta alla sola Autorità amministrativa; e però i Tribunali ordinarij sono incompetenti a pronunciare giudizio su d'essi, o ad ordinare verun atto che possa intaccarne la forza e l'integrità. Così pure per parte dell'Autorità amministrativa non si può controvertere veruna determinazione o altro atto giudiziario; e però l'Autorità amministrativa è incompetente a mescolarsi negli atti della giustizia civile, e ad esercitare verun atto che tenda ad offendere l'indipendenza rispettiva dei Tribunali civili.

Può bensì il Prefetto rivendicare l'affare elevando conflitto di competenza, e ricorrendo all'Autorità superiore comune mediante l'ufficio dei rispettivi ministri; ma il Prefetto non può arrogarsi la cognizione dell'affare in via di *avocazione* (3).

X. Dei casi e delle circostanze che in generale possono rendere un affare di competenza amministrativa.

§ 1590. Molti sono i casi e varie le circostanze che possono cadere in contestazione, trattandosi d'una ordinazione, d'una decisione, d'un fatto o d'una operazione amministrativa. Quali sono quei casi e quali le

teur, qui a rapport à ses fonctions. Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Tom. I. p. 65, V. Acte administratif.

(1) Regolamento organico 13 Giugno 1806, art. 154. C'est un principe consacré par l'article 13. du titre 2. de la loi du 24 Août 1790, que les juges ne peuvent troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des Corps administratifs. Merlin, Répertoire de Jurisprudence, V. Acte administratif.

(2) Codice penale, art. 127 al 131.

(3) Considérant que si d'après ces motifs le Conseil de Préfecture a eu raison de se regarder comme seul compétent, il devait se borner à revendiquer l'affaire, et non à décider par voie d'évocation ce qui n'appartient ni aux Tribunaux envers le Conseil de Préfecture, ni à ceux-ci envers les Tribunaux, mais au régulateur commun des uns vis-à-vis des autres, etc. — Decreto di Governo del 19 Termidoro, anno IX., Bollettino n.º 95.

circostanze relative ad un atto, le quali rendono un affare di competenza più tosto amministrativa, che giudiziaria? La risposta è semplice. Tutto ciò che altera, o invalida, tutto ciò che può tendere ad alterare o ad invalidare, il tenore e gli effetti propri d'una ordinazione o decisione amministrativa, tutto ciò che assoggetta, tutto ciò che tende ad assoggettare alla cognizione dei Tribunali ordinarij un atto d'un amministratore relativo alle funzioni di lui, o non può formare materia dei giudizj dei Tribunali suddetti; o non può formarla se non mediante una precedente decisione o autorizzazione dell'Autorità amministrativa. Alcuni esempj chiariranno questa risposta o sia regola generale.

XI. Esame delle ordinazioni e decisioni amministrative quanto alla competenza.

Differenza fra le penali e le civili, fra quelle che toccano l'attribuzione rispettiva, e fra quelle che le sono indifferenti.

§ 1591. Nella prima parte si parla di ordinazioni o decisioni amministrative. Ora si domanda se la *incompetenza* dei Tribunali a conoscere di un affare in cui intervenne una ordinazione o decisione amministrativa sia così *assoluta*, che i Tribunali stessi non possano conoscere dell'affare medesimo allorchè esso era ed è di *competenza civile*, e però la ordinazione o la decisione amministrativa fosse stata *incompetente*. Non pare forse che in questo caso l'Autorità civile eserciti il proprio diritto, e che possa, se non revocare od annullare espressamente, almeno sorpassare la ordinazione amministrativa, e considerarla come non avvenuta? L'*incompetenza* non produce forse per sè stessa questo effetto?

Qui fa d'uopo rispondere con distinzione: o l'ordinazione e la decisione incompetente è *penale*, o è *civile*. Nel primo caso i giudici non debbono prestare il loro officio quando l'ordinazione punisce un fatto cui la legge non proibì sotto sanzione penale (1); e però i giudici ordinarij, senza elevare conflitto, o aspettare che la ordinazione incompetente del-

(1) Decisioni della Corte di Cassazione del 4 Maggio e 3 Agosto 1810, pronunciate, dietro requisizione del sig. Conte Merlin Procuratore generale, per interesse della legge. Vedi Sirey, Tomo XI. Parte I. pag. 55. 66. — È da notarsi che si parla di un'ordinazione e di un editto penale, alla pubblicazione del quale la legge non autorizzava l'amministra-

tore. Diverso è il caso di un editto locale e di autorità speciale, per cui la legge abilitò in generale una data magistratura amministrativa. I primi, io lo ripeto, sono atti legislativi; i secondi sono atti di magistratura o di attribuzione. I primi sono riprovati e puniti; i secondi sono permessi e raccomandati.

l'amministratore sia annullata, possono ed anzi debbono astenersi dall'interporre la loro autorità in esecuzione di tali ordinazioni.

O si tratta di una materia civile, e in questo caso si risponde che la massima proposta nella questione è vera quanto al fondo del diritto, ma non quanto alla maniera di esercitarlo. Appunto perchè un atto è incompetente, esso non toglie la giurisdizione all'Autorità competente, e per conseguenza l'atto incompetente viene cassato dall'Autorità superiore, quando l'Autorità inferiore non lo ritratti (1); ma da ciò non ne viene la conseguenza che il regolatore della *competenza civile* violata debba essere il Tribunale stesso, la cui giurisdizione fu violata: altrimenti ne verrebbe l'assurdo, che i Tribunali civili sarebbero giudici competenti dell'Autorità amministrativa, e viceversa una magistratura amministrativa sarebbe giudice competente dei Tribunali civili.

Fino a che pertanto l'Autorità stessa che praticò l'atto civile incompetente non lo abbia ritrattato, o fino a che il Superiore comune non abbia pronunciato su lo stesso, non possono i Tribunali intraprendere nulla contro il tenore e l'effetto immediato di un'ordinazione o decisione amministrativa, quantunque incompetente e offensiva della giurisdizione civile; e per conseguenza ogni decisione dei Tribunali, fatta senza queste condizioni, è considerata come un eccesso di potere (2).

Il fin qui detto riguarda il *merito* della ordinazione o decisione amministrativa; ma vi è un altro ordine di cose indipendente, e questo è la *giurisdizione* fra i giudici civili, la quale, indipendentemente dalle relazioni con l'Autorità amministrativa, deve esercitarsi dai giudici sopra un affare di loro assoluta competenza. Ora si domanda se un'ordinazione o decisione di un amministratore, con la quale un dato affare fosse da lui rimesso ad un giudice ordinario rispettivamente incompetente, sia obbligatoria e incontrovertibile fino a che almeno l'Autorità amministrativa non abbia corretto l'errore dell'ordinazione o decisione dell'amministratore. Si risponde di no. Il giudice designato erroneamente nella ordinazione o decisione amministrativa deve d'ufficio rimettere l'affare al giudice competente, senz'attendere altro atto regolatore dell'Autorità amministrativa (3). Fra molte ragioni che si possono allegare basta solo considerare che quello che importa in questa materia si è, che

(1) Niuno ignora che l'Autorità amministrativa può ritrattare e riformare una propria determinazione; lo che non è permesso ai giudici dopo che preferirono una sentenza o decisione.

(2) Vedi *Repertorio* del signor Merlin, V. *Acte administratifs*, e la Collezione di Sirey, Tomo X. Parte II. pag. 545.

(3) *Decisione della Corte di Cassazione dell'Impero*, 8 Termidoro, anno XIII.

l'Autorità amministrativa e la giudiziaria non offendano le rispettive loro attribuzioni. Allorchè pertanto su questo punto non vi è nè vi può essere contestazione, l'una e l'altra Autorità cessano per legge d'aver azione ed eccezione. Ora allorchè l'affare è rimesso, la legge è soddisfatta su questo punto. Non può dunque mai riconoscere come soggetta all'influenza dell'Autorità amministrativa una disposizione che tende a turbare l'ordine della giurisdizione stabilito nella gerarchia giudiziaria, mentre la disposizione medesima non presenta verun interesse diretto per l'esercizio dell'Autorità amministrativa.

XII. Esame di altri atti che non cadono sotto la categoria delle ordinazioni e decisioni.

§ 1592. La seconda parte della Risposta riguarda atti amministrativi, o di funzionarj amministrativi nell'esercizio delle loro funzioni, che non possono collocarsi nel catalogo delle ordinazioni e decisioni. Io non debbo qui farne la enumerazione, nè esporre un trattato dottrinale su i medesimi: ciò non ostante credo necessario parlare di alcuni più segnalati, su i quali possono più spesso cadere questioni interessanti la comune dei cittadini.

Fra questi si distinguono singolarmente i seguenti; cioè: 1.º i contratti; 2.º alcuni atti d'amministrazione economica o tutoria; 3.º alcuni atti capaci di produrre una responsabilità personale degli amministratori per danni ed interessi verso i privati.

Premetto ch'io non intendo parlare di atti i quali, in forza di leggi speciali, sono stati attribuiti all'autorità dei Tribunali o alle Autorità amministrative, e su i quali per conseguenza non si potrebbe ragionevolmente disputare di competenza; ma bensì di quegli atti, la competenza dei quali dev'essere stabilita in via di deduzione da principj generali, e che per conseguenza formano oggetto della giurisdizione politica.

Ciò premesso, ecco quello cui giova di brevemente osservare.

XIII. Dei contratti dell'Autorità amministrativa.

§ 1593. La prima classe degli atti sopr'annoverati è quella dei contratti. Ora fingiamo il caso d'un *contratto* di vendita, di locazione, o di altra natura simile, fatto dall'Amministrazione o avanti l'Amministrazione ad un privato. Insorge lite o fra l'Amministrazione demaniale e un privato, o anche fra due privati, su la validità o invalidità dell'atto, o su 'l senso e il contenuto del medesimo; e però si tratta, per esempio,

d'interpretare l'atto stesso, e di conoscere quale sia l'estensione o i limiti della vendita o dell'affitto fatti dall'Autorità amministrativa, o chi sia la persona alla quale la vendita o l'affitto furono fatti, o altra simile questione di volontà; o pure quale sia l'effetto proprio ed immediato del contratto. Tutte coteste questioni sono di competenza dell'Autorità amministrativa (1).

Ma se si trattasse non dell'interpretazione del contratto, ma di tutt'altro oggetto, la questione è di competenza puramente civile (2).

XIV. Di altri atti d'amministrazione.

§ 1594. Fuori del caso d'un contratto:

1.° Supponiamo che in una causa pendente avanti un Tribunale si disputi se un pagamento fatto al Tesoro pubblico, sia da alcuni compratori del demanio nazionale, sia da altri debitori dello Stato per altro titolo, fosse valido o no. Il decidere tale questione spetta all'Autorità amministrativa (3).

2.° Supponiamo che si tratti di un affare, nel quale importi conoscere della deliberazione all'asta di un bene alienato, fatta dall'amministratore al più offerente con l'aggiudicazione (4); o di un affare in cui sebene si disputi di sola proprietà, ciò non ostante le due parti contendenti producano ognuna un'aggiudicazione per sé, e però si debba conoscere quale delle due parti debba prevalere: lo che importa la cognizione della validità o forza prevalente dell'una o dell'altra aggiudicazione. Cotesta questione è di competenza amministrativa (5).

(1) Ciò si rileva da molte Decisioni in termini tanto del Governo, quanto della Corte di Cassazione dell'Impero, le quali verranno allegare all'opportunità. Noi ci contenteremo su questo proposito di allegare in esteso alla fine di queste osservazioni quella del 5 Fruttidoro, anno IX., come classica, e feconda di principj (a); le altre saranno citate.

(2) Ou il s'agit dans ces contestations de savoir quel est le sens des clauses. ... ou il est question de tout autre objet. Au premier cas, c'est devant l'Autorité administrative que les parties doivent se adresser; au second cas elles doivent s'adresser aux Tribu-

(a) Vedi il Supplemento ec., Nota II, in fine dell'Annotazione I, in seguito di questo Volume. (DG)

naux. C'est ce qui résulte d'un Décret impérial du 3 Juillet 1806, etc. (Merlin, Répertoire, V. Bail, Tom. I. pag. 531.) Ivi si legge il citato Decreto imperiale.

(3) Decreto del 5 Brumale, anno X. (Boll. n.° 122). — Decisione della Corte di Cassazione 25 Maggio 1807.

(4) L'adjudication, est l'acte, par lequel on adjuge un meuble, un bail, un bien etc. à celui qu'est le plus offrant ou le dernier enchérisseur. Merlin, Répertoire, V. Adjudication et Adjudication.

(5) Decisione della Corte di Cassazione 16 Piovofo, an. II., 7 Marzo 1808, 13 Aprile 1808.

3.° Supponiamo che non si disputi di proprietà, ma solamente se un tale individuo abbia o no eseguito un atto a lui imposto dall'Autorità amministrativa, secondo il senso ed il modo imposto dalla stessa Autorità. La questione è di competenza amministrativa (1). Di fatto non si potrebbe decidere il punto della contestazione senza entrare a determinare il senso dell'atto stesso, e se si possa o no supplire per equivalenza: lo che in tesi generale è vietato ai Tribunali ordinarj.

4.° Supponiamo finalmente che avanti i Tribunali civili insorga una lite fra un impresario di somministrazioni o di trasporti per conto del Governo, ed alcuni privati, dell'opera dei quali gl'impresarj stessi si sieno prevalsi, e co' i quali abbiano fatto contratti subalterni per l'esecuzione dell'impresa assunta; che questi privati domandino all'impresario il pagamento o dell'opera prestata, o del contratto subalterno fatto con lui. Si domanda se i Tribunali civili siano giudici competenti per decidere la causa.

Qui si risponde con distinzione: o l'impresario non veste che il carattere semplice di commesso o di agente del Governo, talchè il contratto non sia a suo conto o pericolo, ma tutto vada per conto dello Stato; o l'impresario veste il carattere di appaltatore, che assume l'impresa a proprio conto e pericolo.

Nel primo caso la questione è di competenza amministrativa (2); nel secondo è di assoluta competenza dei Tribunali ordinarj, e precisamente dei Tribunali di commercio (3).

Fra le ragioni che decidono la questione nel primo caso vi ha quella, che in ultima analisi la pretesa di pagamento è soggetta alla liquidazione del debito pubblico, la quale per legge è totalmente di competenza amministrativa.

Bastino per ora questi esempj.

(1) Decisione della Corte di Cassazione 15 Ottobre 1807.

(2) Decreto del Governo francese del 2 Germile, anno V., che si riporterà per esteso, come classico (a). — Decisione della Corte di Cassazione dell'Impero francese, 30 Brumale, anno XIII.

(a) Il Decreto che qui l'Autorità promette di riferire per esteso avrebbe dovuto naturalmente trovarsi insieme alle altre Decisioni e Note che nel Giornale di Giurisprudenza seguono quest'Appendice, e furono riprodotte nella seguente Annotazione I; ma non mi

Vedi Merlin, Répertoire, V. Pouvoir judiciaire.

(3) Codice di commercio, art. 361. — Decreto governativo francese g. Nevoso, anno X. — Decisione della Corte di Cassazione dell'Impero, 13 Messidoro, anno XII.; e 14 Brumale, anno XIII.

venne fatto di rinvenirvelo. Ho supplito a questo difetto traendo questa Decisione dal Repertorio di Merlin, e inserendola come Nota III. in fine dell'Annotazione I. in seguito di questo Volume. (DG)

XV. Di alcuni atti capaci a produrre la responsabilità personale degli amministratori per danni ed interessi verso i privati.

§ 1595. La terza classe di atti che può cadere nella contestazione di competenza sono quelli che sono capaci a produrre una *responsabilità personale* degli amministratori per danni ed interessi verso i privati. È manifesto che qui parliamo di atti relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche, o sia *d'ufficio*, di cui l'amministratore era incaricato (1).

Siccome questa specie di responsabilità suole derivare da qualche eccesso o mancanza d'ufficio, ed involge sempre un titolo per lo meno colposo; così egli è manifesto che quanto al merito dell'affare i Tribunali ordinarij (a riserva dei casi espressamente eccettuati) sono competenti sia ad indigere la pena se vi è titolo criminoso, sia ad aggiudicare la riparazione civile se vi è solamente una colpa non punita dalla legge, per la quale la legge abbia imposta la responsabilità.

La questione dunque di competenza versa solamente su 'l modo di procedere per l'uno o per l'altro titolo. A questo modo di procedere allude l'art. 15. del Codice di procedura penale, il quale al § 3. dichiara che vi è eccesso di potere « qualunque volta, fuori dei casi espressi » nel precedente paragrafo, gli Officiali o i Tribunali giudiziarij fanno » arrestare o altrimenti procedono contro amministratori pubblici per

(1) La responsabilità, di cui parliamo, viene stabilita tanto dalle Costituzioni, quanto dalle leggi, e per certi casi è comune a tutti i funzionarij pubblici.

Quella che riguarda i Ministri è stabilita dall'art. 107. della Costituzione di Lione (la quale in forza dell'art. 77. del terzo Statuto costituzionale è rimasta in vigore in questa parte). Ecco come si esprime la Costituzione. « I Ministri sono responsabili: 1.º degli atti » del Governo da loro sottoscritti; 2.º della » inesecuzione delle leggi e dei regolamenti » d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordi- » ni particolari che avessero dati, contrarij » alla Costituzione ed ai Regolamenti ve- » glianti; 4.º della mala-versazione della so- » stanza pubblica. »

L'art. 115. del vegliante Codice dei delitti e delle pene punisce i Ministri « che » avranno ordinato od esercitato qualche at- » to arbitrario, o attentatorio alla libertà in-

» dividuale, o alle Costituzioni del Re- » gno. »

Ciò che fu disposto per li Ministri fu statuito nell'art. 114. contro ogni funzionario pubblico, agente o incaricato del Governo.

Tutti sono poi soggetti all'azione di rifazione dei danni ed interessi (art. 117). Anche fuori dei casi ora contemplati, vi sono speciali leggi e regolamenti che inducono una responsabilità civile. Tali sono, per esempio, l'art. 150. del Regolamento organico 15 Giugno 1806 per li giudici e per gli officiali ministeriali, spiegato con le disposizioni del Tit. III. Lib. IV. del Codice di Procedura civile, con gli art. 1030. 1031. dello stesso Codice; disposizioni che furono estese alla procedura penale con l'art. 17. del relativo Codice; e tali il Regolamento riguardante i Notaj 17 Giugno 1806, la Legge su i ricevitori delle imposte pubbliche del 22 Marzo 1804, art. 53. 83. ec.

» oggetti relativi alla loro amministrazione. » Qui prima di tutto non si parla che di quegli atti che colpiscono la persona, e non delle informazioni di fatto e della raccolta delle prove d'ogni genere. Queste possono essere sempre assunte dal potere giudiziario (1). In secondo luogo qui non s'indica una incompetenza assoluta dei Tribunali a procedere anche contro la persona; ma solamente un'incompetenza rispettiva, la quale si verifica allorchè procedono contro la persona dei pubblici amministratori (nei quali per altro non sono compresi quelli che hanno il privilegio del Foro, e sono giudicati dall'alta Corte reale) senza la previa autorizzazione del Governo (2). Il fin qui detto riguarda i delitti relativi alle funzioni amministrative.

La stessa autorizzazione è necessaria anche per esercitare l'azione suddetta di danni ed interessi, fondata su la responsabilità personale d'un pubblico amministratore nell'esercizio delle sue funzioni (3).

Quanto poi al *diritto* stesso di punire, non possono insorgere questioni di attribuzione; imperocchè esso è riservato in generale al potere giudiziario, tranne i casi riservati all'Alta Corte Reale, la piccola multa di lire 4. 60, e la detenzione di tre giorni, accordata alla Polizia amministrativa dalla Legge 30 Vendemiaie anno VI., e confermata dall'art. 33. del Decreto 22 Settembre 1810 (4).

Per lo che, tanto per il diritto, quanto per la procedura penale, le questioni di attribuzione che potessero per avventura insorgere fra l'Autorità amministrativa e giudiziaria non saranno di difficile soluzione.

(1) *La Constitution de l'an VIII. porte, art. 75., que les agens du Gouvernement, autres que les Ministres, ne peuvent être poursuivis pour des délits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État.*

Cette disposition, suivant l'art. 3. du Décret impérial du 3 Août 1806, a ne fait point d'obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et renvoient tous les renseignements relatifs aux délits commis par les agens du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat, ni subi aucun interrogatoire juridique, sans l'autorisation préalable du Gouvernement. » (Vedi Merlin, *Répertoire, V. Agens du Gouvernement.*)

(2) A quest'autorizzazione si riferisce l'articolo 29. § III. del terzo Statuto costituzionale, corrispondente all'art. 75. della Costituzione francese dell'anno VIII., citato nella Nota precedente. Quest'autorizzazione viene dimandata al Re dal rispettivo superiore amministratore, da cui il funzionario o agente amministrativo dipende. (Veggasi su di ciò gli articoli *Acte administratif*, § 11., e *Agent du Gouvernement*, nel *Repertoire* del signor Merlin.)

(3) Vedi il Decreto imperiale riportato nel *Code administratif* di Fleurigeon, V. *Confit d'attribution* in fine; e Merlin, *Répertoire, V. Acte administratif*, n.º 11.

(4) Veggasi l'*Aggiunta inedita* in fine di quest'Appendice. (DG)

XVI. Della competenza giudiziaria a decidere le semplici questioni di proprietà fra il Demanio pubblico e i privati.

§ 4596. In forza di queste nozioni, le quali sono emanazioni del principio generale che distingue le competenze amministrative dalle giudiziarie, risulta che in mancanza di una legge speciale conviene ricorrere ai principj sovra esposti, onde sciogliere le difficoltà che nascono su la competenza rispettiva fra le Autorità amministrative e giudiziarie.

Premesse queste nozioni, ritorniamo al primo soggetto, riguardante l'art. 29. del terzo Statuto costituzionale. Se, fuori del caso di dover interpretare un atto amministrativo, e conoscere della di lui validità, si disputasse semplicemente se la *proprietà* di un dato bene appartenga al Demanio dello Stato, o vero ad un privato; se le tali *rendite* o *prestazioni* sieno o no dovute alla nazione, o sia al pubblico Demanio: la Causa sarebbe forse di competenza amministrativa? Si risponde di no; ma sarebbe unicamente di competenza dei Tribunali ordinarj (1).

XVII. Se la regola che vieta ai giudici ordinarj d'interpretare un atto amministrativo soffra eccezione allorchè l'affare non interessa la cosa pubblica.

§ 4597. Altra questione: se fra due privati si disputasse o su la proprietà, o su qualche diritto reale annesso ad un bene in origine demaniale, e accadesse di dover anche conoscere di un contratto, d'una transazione passata fra l'Amministrazione pubblica ed un privato, ma che però la decisione, qualunque fosse, non portasse nè un regresso verso lo Stato, nè altra possibile conseguenza, talchè la cosa pubblica *non vi avesse interesse alcuno*; si domanda se in questo caso i Tribunali civili sarebbero incompetenti a decidere da sè soli la Causa, o pure se per l'interpretazione dell'atto dovrebbero rimettere le parti all'Autorità amministrativa.

(1) *Est il question de savoir qui de l'Etat ou d'un particulier est propriétaire de tel lieu, de tel droit foncier? Les Tribunaux sont seuls compétens pour en connaître. Entre cent arrêtés du Gouvernement, ou Décrets Impériaux, qui ont consacré ce principe, en voici un du 18 Juillet 1806. Merlin, Répertoire, V. Contentieux des domaines nationaux.*

Ecco il passo del su citato Decreto Imperiale:

Considérant qu'il s'agit dans la présen-

te contestation, de décider à qui de sieur Blettery et consorts, ou du domaine public, appartiennent les portions des bois en litige; que ce n'est qu'une simple question de propriété, qui est du ressort des Tribunaux, et ne rentre nullement dans le contentieux des domaines nationaux, etc.

Veggasi inoltre la Decisione della Corte di Cassazione dell'Impero, 3 Piproso, anno IX. Merlin, *Questions de droit*, Tomo I. V. *Appel*, pag. 188, Tomo VII. V. *Rente foncière*, pag. 631. 644.

va. Su tale questione io non ardirei avventurare per ora una risposta definitiva. Osserverò soltanto, che si potrebbe aver motivo di opinare in favore dei Tribunali. Eccone i motivi.

1.° Il testo del terzo Statuto costituzionale pone per argomento unico della questione di competenza, o sia del conflitto delle attribuzioni, un affare concernente *g'interessi immediati* del Demanio dello Stato; talchè dove non esiste un tale interesse sembra che cessi ogni argomento di contestazione.

2.° I motivi di parecchi Decreti Imperiali, nei quali si accenna la ragione per cui i Tribunali ordinarj furono considerati come incompetenti a decidere questioni, nelle quali si tratta d'*interpretare*, o in altra maniera giudicare di un atto amministrativo, si è il pericolo che *vengà turbato l'ordine* dell'amministrazione (1). Ora nell'ipotesi figurata questo pericolo non esiste. Dunque pare che allora l'atto amministrativo possa essere esaminato e discusso come ogni altro documento o fatto civile.

3.° Un Decreto Imperiale del 2 e 15 Novembre 1810 sembra confermare questa massima.

Ecco il fatto. Nel 23 Marzo 1808 Giuseppe Ghisio acquistò una proprietà altre volte di ragione del fu Re di Sardegna, la quale poi fu venduta dai Francesi nell'occasione che occuparono il Piemonte. Questa terra era soggetta ad una servitù di aque a favore di alcuni fondi della famiglia Solaro del Borgo. L'ultimo titolo che comprovava questa servitù era una transazione fatta nel 30 Aprile 1788 tra la famiglia del Borgo e il Re suddetto co'l mezzo del suo procuratore. Questa transazione doveva servire di norma alla disputa. Si pensò che per tutte queste circostanze la Causa fosse di competenza dell'Autorità amministrativa.

E pure con Decreto Imperiale del 2 e 15 Novembre 1810 fu annullata la Decisione del Consiglio di Prefettura, e le parti furono rimesse ai Tribunali competenti (2).

Quali furono i motivi del Decreto Imperiale? Eccoli. « Che una tale » discussione è tutta d'*interesse privato*; ch'essa *non interessa per nulla*

(1) *Dans le système contraire il dépendrait des Tribunaux par forme d'application ou d'interprétation de modifier, dénaturer, et même anéantir les actes de l'Autorité administrative* (Arrêt du 5 Fructidor, an. IX).

(2) Questo Decreto si riporta per intero nel Supplemento. (a)

(a) Vedi la Nota IV. in fine dell'Annotazione I. in seguito a questo Volume. (DG)

» il Governo; ch'essa non può essere decisa che co' i principj del Diritto
 » civile, e dietro esame ed interpretazione; ch'essa è fuori delle attri-
 » buzioni dell'Autorità amministrativa, e dev'essere portata avanti i
 » Tribunali competenti per essere giudicata. »

L'interpretazione, di cui si parla qui, quale può essere mai? Leg-
 gasi la proposizione della Causa espressa nel citato Decreto, e si tro-
 verà che la questione verteva, se in forza della transazione suddetta
 del 30 Aprile 1788, celebrata con la Corte di Sardegna, la famiglia del
 Borgo dovess'essere mantenuta nel possesso della servitù attiva di sca-
 ricare le sue aque nei fondi altre volte della Corte stessa, o pure se le
 cose concordate ed espresse nella detta transazione siano state me-
 ramente temporarie e rivocabili.

Qui, come ognun vede, l'ispezione cadeva direttamente su la so-
 stanza della transazione celebrata tra la famiglia del Borgo ed il Re di
 Sardegna; essa riguardava beni appresi dall'Autorità francese, e da
 lei quindi alienati: e pure si giudica che ciò nulla influisca per istabi-
 lire una competenza amministrativa, e si fa valere la sola ragione della
 mancanza di ogni interesse del Governo.

Ciò non ostante io confesso che possono esistere ragioni speciali di
 questa disposizione; talchè non oserei mai di erigerla in principio ge-
 nerale.

XVIII. Riassunto e regole per decidere le questioni di competenza
 fra le Autorità amministrative e le giudiziarie.

§ 1598. Le cose discorse fin quì furono principalmente dirette al-
 l'intelligenza dell'art. 29. § II. del terzo Statuto costituzionale, e però
 esse riguardano casi nei quali, per ragione d'interesse civile spettante
 al Demanio pubblico ed ai privati, può insorgere controversia di compe-
 tenza fra le Autorità civili e le amministrative. Egli è vero che la frase
 generale, *inerendo agl'interessi immediati del Demanio*, ivi inserita,
 non lascia travedere il punto della differenza; ma questa locuzione ri-
 ceve il suo senso, o sia la sua spiegazione, dalla Costituzione e dagli
 altri principj già conosciuti.

Tutto esaminato, risulta che tali interessi non istabiliscono la com-
 petenza amministrativa se non in quanto risultano da atti di pubblica
 amministrazione ⁽¹⁾, e però non possono dar causa a conflitto di attribu-
 zioni se non per questo titolo.

(1) Costituzione di Lione, art. 100.

D'altronde altro è il dire che vi possa essere conflitto per affari
 che riguardano gl'interessi immediati del Demanio, ed altro è il dire
 che tutti questi affari siano di competenza dell'Autorità amministrativa.
 Con la prima proposizione altro non si afferma, se non che tali affari,
 per motivo degl'interessi immediati del Demanio pubblico, possono dar
 causa a conflitto; con la seconda proposizione si esprime tutt'altra co-
 sa, che il testo non dice, e che gli altri principj non approvano. Oso
 dire di più: con questa interpretazione si accuserebbe lo Statuto di scon-
 venienza, perchè si farebbe supporre che si possa ragionevolmente su-
 scitare un conflitto sopra una materia che sarebbe interamente di com-
 petenza amministrativa. Allora la legge avrebbe collocati questi affari
 nella categoria assoluta delle questioni di pubblica amministrazione, delle
 quali parla nel secondo membro dell'articolo stesso, senza formarne un
 oggetto principale e distinto di attribuzione.

Ma ogni disputa è superflua dopo le cose discorse di sopra, ap-
 poggiate a Decreti Imperiali, a Decisioni autorevoli, e ad autorità
 classiche.

Invece io credo conveniente di presentare i risultati della breve
 analisi fatta su questo punto con le seguenti

REGOLE

RELATIVE ALLA COMPETENZA DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
 E GIUDIZIARIE NEI LORO RAPPORTI SCAMBIEVOLI.

Regola I. Appartiene ai Tribunali civili il giudicare di qualunque
 Causa, nella quale si tratta d'un oggetto di sua natura sottoposto alle
 leggi civili, benchè il Demanio pubblico od altra Autorità amministrativa
 sia contraddittrice o interessata nella Causa.

Regola II. Quando per decidere una Causa, in cui si tratta di un og-
 getto sottoposto alle leggi civili, dovessero i Tribunali portare la loro
 ispezione sopra un atto amministrativo, e in forza del motivo della ispe-
 zione ne potesse emergere una conseguenza capace di offendere o di
 alterare le cose disposte dall'amministrazione, la cognizione di questo
 atto è interdotta ai Tribunali civili, e dev'essere rimessa all'Autorità
 amministrativa, a cui spetta. Finito il giudizio su l'oggetto amministra-
 tivo, la Causa viene restituita ai Tribunali ordinarij, per essere proseguita
 e definita dai medesimi.

Regola III. Quando l'atto amministrativo non entra nella Causa ci-
 vile che come un dato immutabile, su'l quale non cade disputa alcuna

nè per la sua intelligenza, nè per li suoi *effetti propri* (1); ma si contiene solamente su altri titoli non compresi nella disposizione amministrativa, la decisione dei quali titoli in qualunque evento sia incapace di alterare l'effetto stabilito dalla disposizione amministrativa medesima: in tal caso i soli Tribunali civili sono competenti a giudicare definitivamente la Causa, benchè il Demanio pubblico v'intervenisse o come contraddittore, o come interessato.

Regola IV. In generale l'atto amministrativo in una Causa di sua natura civile non può far variare la competenza rispettiva che in via di eccezione, e per conseguenza si dee sempre presumere che i Tribunali ordinarij siano per sè competenti a giudicare tali Cause fino a che risulti la prova della eccezione.

Regola V. Le premesse regole hanno luogo ogniqualvolta le leggi non abbiano altrimenti statuito con espresse disposizioni.

Regola VI. Indipendentemente dai titoli intrinseci espressi nelle regole sovra proposte, l'esercizio della giurisdizione in un dato affare civile resta sospeso mediante il *conflitto* di attribuzioni regolarmente elevato dall'Autorità amministrativa (2). Prima che o la stessa Autorità desista dal conflitto, o il supremo regolatore comune della competenza abbia pronunciato su d'esso, il giudice civile è incompetente ad esercitare la sua giurisdizione, quantunque la materia fosse intrinsecamente di sua competenza.

L'effetto del conflitto è comune anche alla *declinatoria* per titolo d'incompetenza assoluta opposta dalla parte privata; ma esso non ha

(1) *Effetti propri*. È necessario di ben penetrarsi della forza di tale qualificazione. Vi sono atti amministrativi di autorità puramente *tutoria*, e vi sono atti co' i quali si stabilisce positivamente un diritto. L'effetto dei primi non eccede l'oggetto della tutela politica, ed include sempre la *riserva del diritto del terzo*; l'effetto dei secondi si è di stabilire un titolo di *diritto positivo* su la cosa di cui si tratta nell'atto. Non si viola dunque la competenza disputando del *fondo del diritto* a fronte di un'approvazione o di un'autorizzazione di semplice autorità tutoria amministrativa; non si viola nè meno la competenza disputando su altri titoli non compresi nella disposizione amministrativa stante su 'l diritto, quando la decisione o favorevole o contraria della Causa non può far

variare le cose disposte dall'atto stesso amministrativo. Questa teoria è confermata da molte Decisioni e Decreti Sovrani, come ci accaderà di dimostrare a suo luogo. Si può vederne un esempio, per ciò che spetta alle autorizzazioni amministrative, in una Decisione della Corte di Cassazione dell'Impero francese, 5 Pratile, anno XII, in una Causa fra Valdezey e Vincent.

(2) *Du moment que le conflit est établi entre les deux Autorités administrative et judiciaire, les Tribunaux sont incompetens, et la seule réclamation de l'Autorité administrative suffit pour établir le conflit.* Arrêt de la Cour de Cassation du 2 Germinal, an. XI. — Jourdain, *Code de la compétence*, Tom. I. pag. 275, n.º 77.

luogo di diritto senonchè con l'ordine speciale, e con le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti (1).

XIX. Avvertenza su l'ordine della compilazione delle materie trattate nel Consiglio di Stato.

§ 1599. Dopo queste osservazioni altro non ho ad aggiungere, che un'avvertenza relativa all'ordine propostomi nella compilazione delle materie trattate nel Consiglio di Stato.

A tre specie di funzioni diverse concorre principalmente il Consiglio di Stato; cioè: 1.º a funzioni di *ordine legislativo*; 2.º a funzioni di *ordine amministrativo*; 3.º a funzioni di *ordine giudiziario*.

Le prime si verificano nei progetti di leggi e di regolamenti generali, e nelle dichiarazioni ed interpretazioni dei medesimi. Le seconde in certi atti della suprema Autorità tutoria ed economica dello Stato. Le terze: a) nei giudizi di *Appello supremo* dalle decisioni delle varie Autorità amministrative investite del potere di giudicare in prima Istanza (2); b) nei giudizi di *cassazione* relativi alle decisioni della regia Contabilità (3), e per occasione di atti incompetenti delle Autorità amministrative o delle Autorità giudiziarie per eccesso di potere lesivo della rispettiva Autorità; c) nei giudizi *regolatori* della competenza nei casi espressi di sopra.

Benchè tutte le materie che formano il soggetto delle tre specie di funzioni sovra notate possano (come già ho avvertito) essere riferite in quest'Opera periodica, io ho creduto però di premettere quelle che riescono di un uso più comune (4).

(1) Siccome mi sono riservato di parlare del modo co'l quale si promuove il giudizio di competenza tanto in via di conflitto, quanto in via di declinatoria; così mi riservo di parlare allora delle particolarità qui accennate. (a)

(a) Vedi l'Annotazione II. in séguito di questo Volume. (DG)

(2) Come, per esempio, dei Consigli di Prefettura, del Consiglio delle prede, della Direzione della liquidazione del debito pubblico.

(3) Decreto 10 Settembre 1811, art. 11.

(4) Nel *Giornale di Giurisprudenza* seguono queste parole: e però incomincio dalle Decisioni ec., che ho riportato nella seguente Annotazione I. (DG)

DICHIARAZIONE.

È opportuno avvertire che il criterio esposto in questo scritto per discernere le competenze amministrative e giudiziarie venne adottato per unanime concordia dai Ministeri del cessato Regno d'Italia e dal Consiglio di Stato, dimodochè egli formava massima normale. Non vuolsi defraudare il Pubblico di questa notizia benignamente trasmessa dall'Autore.

Continuazione delle osservazioni preliminari su le competenze amministrative e giudiziarie.

§ 1600. Nelle pagine 49-50 di questo primo Tomo (1) ho detto che l'esercizio della *giustizia punitrice è riservato in generale al potere giudiziario*, tranne i casi riservati all'Alta Corte Reale, la piccola multa di lire 4. 60, e la detenzione di tre giorni, accordata alla Polizia amministrativa dalla Legge 30 Vendemiale, anno VI., e confermata dall'articolo 33. del Decreto 22 Settembre 1810. Questa proposizione era fondata su la espressa disposizione degli articoli 3. 4. 5. e 6. del Decreto di Sua Maestà 12 Novembre 1810, posto in fronte al Codice penale.

Ma dopo la pubblicazione del primo numero di questo Giornale essendo stato pubblicato il Decreto del 24 Ottobre 1811, con cui viene stabilito che *la cognizione ed il giudizio delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti annonarj è di competenza delle Autorità amministrative*; egli è necessario di aggiungere una terza eccezione alla regola generale sovra espressa: e questa riguarda appunto le *contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti annonarj*, il giudizio delle quali senza questo speciale Decreto sarebbe (in forza del citato Decreto di Sua Maestà) stato di competenza dei Tribunali ordinarj, malgrado che un uso anteriore avesse autorizzato le Municipalità ad esercitare questo ramo di giustizia punitrice.

Premessa questa correzione, passo ad alcune brevi osservazioni, onde agevolare alla comune dei lettori l'intelligenza dell'allegato Decreto 24 Ottobre 1811.

Semplice e generale è la disposizione del Decreto; ma essa abbraccia una moltitudine di oggetti e di rapporti, su i quali è troppo facile prendere abbaglio.

In questo articolo viene attribuito alle Autorità amministrative un grado di giustizia punitrice; e questo riguarda oggetti annonarj.

Ma sotto il nome di *oggetti annonarj* che cosa dobbiamo noi comprendere? Forse tutte le providenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti in punto di *viveri* che si pongono in commercio?

(1) Da queste parole si vede che la presente Aggiunta doveva essere inserita nel Tomo I. del *Giorn. di Giurispr.* Il luogo corrisponde al § 1595, p. 1577, dov'è citata nella nota (4). (DG)

Ma nelle leggi e nei regolamenti di annona oltre il procurare l'*ABONDANZA*, il *BUON MERCATO* e una *BEN RIPARTITA* e *MINUTA* *DISTRIBUZIONE* dei viveri (al che sembra ristretto l'*intento proprio* delle leggi e dei regolamenti annonarj, come già avvertirono scrittori riputatissimi), può accadere, per esempio, che si provenga contemporaneamente alla *salubrità* ed alla *leale contrattazione* dei medesimi; e quindi che la legge o il regolamento stabilisca pene contro i venditori o di cibi e di bevande malsane, o che ne alterano fraudolentemente la qualità, o che fanno uso o tengono presso di sè pesi e misure o illegali o alterate, ec. Diremo noi dunque che le contravvenzioni che nel commercio dei viveri si commettono in offesa della *salute pubblica* e della *fede commerciale* debbano essere conosciute e giudicate dall'Autorità amministrativa?

Fino a che una legge o un regolamento speciale non attribuisca espressamente questo potere alle Autorità amministrative, non sembra che si possa rispondere affermativamente alla questione proposta. Imperocchè da una parte egli è indubitato che il Codice penale (1) ha fissato le pene convenienti contro i delitti e le contravvenzioni relative a questi oggetti. Dall'altra parte poi combinando gli articoli 4. 5. 6. del Decreto di Sua Maestà 12 Novembre 1810, risulta bensì che in mancanza d'una sanzione stabilita dal Codice penale in una data materia sottentrano i regolamenti d'amministrazione pubblica; e quanto all'applicazione di questi regolamenti suppletorj ha luogo l'eccezione di giurisdizione contemplata nell'art. 5. Ma non risulta in alcun luogo che per rispetto alle contravvenzioni espressamente contemplate nel Codice stesso penale la procedura e il giudizio possano essere demandati all'Autorità amministrativa.

Ora siccome i delitti e le contravvenzioni contro la *salute pubblica* e la *fede commerciale*, nell'uso dei pesi, delle misure e delle monete, furono espressamente assoggettati a sanzione penale nel Codice medesimo; così ne segue che in forza del Decreto Reale non possono tali contravvenzioni cadere sotto la cognizione ed il giudizio dell'Autorità amministrativa.

La seconda questione che si presenta si è, se ogni violazione delle leggi e

(1) Negli articoli 318. 423. 424. 475. § 6.; 476. 477. 479. §§ 5. 6.; 480. 481.